

APERTE LE BUSTE DEL BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI DI SCANNO

Un Movimento a Difesa del Cittadino anche a Scanno?

di Roberto Nannarone (già assessore al bilancio dal 2005 al 2008)

Si è consumato martedì 12 febbraio 2013 l'ennesimo atto contrario agli interessi dei cittadini di Scanno. Nonostante i miei appelli, apparsi sulle pagine de "Il Gazzettino della Valle del Sagittario", perché il Commissario Prefettizio si assumesse le sue responsabilità nel disporre la revoca in autotutela di tutta la procedura per l'Affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche sanzioni codice della strada, oneri di urbanizzazione, fitti e canoni e riscossione coattiva dell'ICI e dell' I.M.U., sembra che la Commissione istituita dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria abbia, comunque, proceduto all'apertura delle buste, ammettendo anche alcune ditte.

A me sta a cuore la tutela degli interessi dei miei concittadini e per questo motivo torno nuovamente a scrivere dell'appalto, dopo aver inviato, in data 11 febbraio 2013, una nota al Commissario Prefettizio, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Prefettura di L'Aquila.

Più volte ho evidenziato che il Bando di Gara ed il Capitolato approvati dal Responsabile di Area prevedevano condizioni irrazionali e onerose per il nostro Comune: un **contratto di cinque anni ed un corrispettivo**, da corrispondere alla Ditta aggiudicataria, nella misura massima del **10% su tutte le somme riscosse per l'IMU e per la TARSU, versate anche volontariamente** dai contribuenti di Scanno **con il Modello F24** o con il bollettino postale, e **del 25% per gli altri tributi**.

La previsione di una **cauzione provvisoria di € 19.202,74** pari al 2% dell'importo contrattuale derivante dall'applicazione dell'aggio posto a base di asta sul gettito complessivo anno 2011, moltiplicato per i cinque esercizi, **faceva presagire che l'importo dell'aggio sarebbe stato superiore ad € 192.027 annui**. Certamente un grave danno per le casse comunali!

Per avvalorare la fondatezza delle mie osservazioni, segnalo ora la giurisprudenza amministrativa che dovrebbe far riflettere non soltanto la Commissione chiamata ad aggiudicare l'appalto, ma anche il Commissario Prefettizio, perché nei suoi indirizzi non ha richiamato il Responsabile di Area sulla necessità di attenersi alle leggi vigenti in materia. Non l'ho fatto in precedenza, perché ritenevo che qualcuno avesse voluto e potuto approfondire la materia, navigando su internet. Ma a cosa servono i computer nel Comune di Scanno se i funzionari non si aggiornano anche sulle cose più semplici!

Ad integrazione dei miei precedenti interventi, ritengo opportuno, quindi, segnalare la sentenza n. 11238 del 17 novembre 2009, con la quale il **Tar del Lazio ha annullato la delibera del Comune di Civitavecchia n. 95 del 7 ottobre 2008** avente ad oggetto "affidamento in concessione del servizio di liquidazione e accertamento dell'ICI, della TIA (tariffa di igiene ambientale), recupero evasione dei canoni idrici pregressi non pagati e non prescritti – approvazione bando di gara e capitolato d'oneri".

Il principio importante che è emerso da questa sentenza è che **l'aggio (il compenso della società che dovrà occuparsi della riscossione) costituisce una sorta di tassazione aggiunta**, e quindi un aumento di spesa, e non può essere liberamente concordato, ma deve seguire un principio sia di legge che di ragionevolezza, così da non trasformarsi in una vessazione del contribuente.

Il Comune di Civitavecchia aveva stabilito una base d'asta al ribasso per l'aggio a partire da un 20% del tributo riscosso. Tale base avrebbe permesso ad una società di aggiudicarsi il servizio percependo un compenso massimo anche del 19,99%.

L'art. 17 del D. Lgs n. 112/1999 però, come ricorda il TAR nella sentenza, prevede che "l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse...", posta in parte a carico del debitore (se paga entro un determinato termine) e, per il resto, all'ente creditore.

Proprio per questi motivi **il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del Movimento Difesa del Cittadino** ed ha annullato la delibera e il bando circa la base d'asta posta come riferimento, perché gravosa ed ingiustificata.

Il TAR ha precisato, inoltre, che la "**esternalizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente**", come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ma l'aggio o corrispettivo deve essere a carico dell'Ente.

Nella motivazione della Sentenza si legge al punto 4): "Va, invece, valutata positivamente la doglianza con cui i ricorrenti censurano il bando nella parte in cui l'amministrazione fissa al 20% la base d'asta per la determinazione dell'aggio da riconoscere al concessionario aggiudicatario del servizio (i ricorrenti ritengono, cioè, che ciò violi l'art. 72 del D.M. 4 agosto 2000 che, per la Provincia di Roma, fissa l'aggio nella misura massima del 7,78% del riscosso)".

Per la Provincia di L'Aquila, il D.M. 4 agosto 2000, all'art. 38, ha previsto un aggio pari all'8,10 per cento per le somme riscosse a mezzo ruolo.

Nello stesso articolo è previsto che sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea, sempre a mezzo ruolo, delle entrate non erariali l'aggio sia pari all'1% (uno percento).

Con il sistema attuale di riscossione è previsto che i nuovi tributi, come l'IMU, vengano riscossi non a mezzo ruolo, ma con versamenti diretti ed in autoliquidazione con il Modello F24: ne discende che neanche l'aggio dell'1% può essere previsto per tali riscossioni.

Ora credo di aver fornito una completa informazione su tutta la vicenda, con l'augurio che il Commissario Prefettizio inviti il Responsabile di Area a sospendere l'appalto, come già fatto in una precedente gara, per evitare ripercussioni negative per l'Ente e, soprattutto, per chi ha agito violando le leggi dello Stato.